



## LICEO SCIENTIFICO STATALE "ALESSANDRO ANTONELLI"

Via Toscana, 20 - 28100 NOVARA

☎ 0321 - 465480/458381

✉ [nops010004@istruzione.it](mailto:nops010004@istruzione.it)

PEC: [nops010004@pec.istruzione.it](mailto:nops010004@pec.istruzione.it)

🌐 <http://www.liceoantonellinovara.edu.it>

C.F. 80014880035 - Cod.Mecc. NOPS010004

Novara, 27 marzo 2021

Al Personale Docente  
Al Personale ATA  
Agli ATTI  
Alla Bacheca

Oggetto: Piani Didattici Personalizzati (PDP)

Nel 2010 la promulgazione della Legge 170 ha introdotto la categoria degli allievi DSA e avviato un processo di ridefinizione degli allievi "con modalità di apprendimento diverse" che è sfociato nel 2012 con l'assunzione del costrutto di BES-Bisogni Educativi Speciali (*tratta da nota Ministero*).

Proprio per quanto esposto in premessa e in considerazione delle ormai numerose richieste da parte di genitori di alunni BES inerenti alla mancata applicazione delle misure indicate nel PDP, si è reso necessario pubblicare la presente disposizione. La percezione delle famiglie è che le misure siano carenti di personalizzazione, e alcune di esse lamentano che le medie insufficienti del proprio figlio/a siano dovute alla mancata adozione di misure idonee ed efficaci in risposta a tali criticità.

In sostanza ciò che riferiscono le famiglie non dimostrano assolutamente le "colpe" dei consigli di classe, ma la scuola in caso di contestazione deve fornire, rispetto a tutte le presunte accuse oggettive di *mala gestio*, puntuali repliche in termini di contestualizzazioni degli episodi o di circostanze fattuali (il ragazzo non fa i compiti assegnati? il docente dovrà riportare la situazione sul registro visibile ai soli genitori; l'allievo non utilizza i tempi più lunghi concessi nella verifica? il docente lo riporterà sul registro visibile ai soli genitori; Il ragazzo non partecipa alle iniziative di recupero fornite dalla scuola? Il docente lo riporterà sul registro visibile ai soli genitori; ecc.).

I documenti che bisogna esibire in situazioni di contestazione, oltre ai verbali che attestano il provvedimento di fine anno promozione o bocciatura, sono il registro di classe, il registro personale del docente, le prove scritte, griglie, test, ecc.

Il Ministero in plurime circolari e note, stabilisce che la scuola in casi di alunni in presenza di difficoltà, non meglio specificate, va esclusa l'obbligatorietà dell'approvazione di un Piano didattico personalizzato, ma di fronte ad un allievo affetto da DSA bisogna adottare adeguati e tempestive misure dispensative e compensative in ordine al disturbo specificato, e il corpo docente deve essere allineato alle esigenze dello studente e a quanto stabilito il GDSA (Gruppo disturbi specifici di apprendimento).

Di rilievo sono le disposizioni contenute nel D.M. 5669 del 2011 e in particolare agli artt. 4 Misure dispensative e didattiche. L'art. 4 **Misure educative e didattiche** richiama le istituzioni scolastiche ad [...] attuare i necessari interventi pedagogico-didattici [...] attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata [...]. I percorsi didattici individualizzati e

personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all'interno delle indicazioni curriculari nazionali[...] sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell'alunno[...], adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo.

Al comma 4 si ricorda di assicurare l'impiego degli opportuni strumenti compensativi (curando l'acquisizione delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi) mentre al comma 5 dello stesso articolo si richiama la *ratio* delle misure dispensative, che si propongono di evitare situazioni di affaticamento e disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, **senza però di ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento** (fondamento dei diritti del DSA riportato chiaramente nella L.107/2010).

Ricordiamoci che in caso di bocciatura il giudice amministrativo non può sindacare, sostituendosi all'istituzione scolastica, le tecniche educative prescelte nel singolo caso, ma dovrà unicamente valutare se la scuola abbia posto in essere le misure di ausilio prescritte e conformi alle esigenze dello studente e riportate nel Piano didattico personalizzato (PDP)

Pertanto il PDP è un documento molto importante per tutte le parti coinvolte. Se un docente ha indicato l'utilizzo di mappe concettuali, di calcolatrici, di formulari, di tempi più lunghi nelle verifiche, o altro, e ne ha concordato l'efficacia con la famiglia, **ha l'obbligo di applicare** ciò che è stato scritto sul documento.

Con la presente non si sta chiedendo l'elevazione di insufficienze a sufficienze in maniera scriteriata (così facendo saremmo di fronte ad uno svilimento della professionalità del docente e non garantiremmo ugualmente il diritto allo studio dell'alunno), ma di contestualizzare tutte le situazioni significative che documentino le azioni intraprese dall'insegnante, elementi sui quali si possa dimostrare in termini puntuali, che la scuola abbia dato gli strumenti giusti all'alunno per sviluppare le proprie potenzialità e che la non ammissione alla classe successiva sia **solo il risultato di una mancanza di impegno assiduo dell'alunno**, nonostante le indicazioni date dal docente. Nulla deve essere imputabile alla scuola.

È bene chiarire che le famiglie segnalano altresì casi di docenti che non sono a conoscenza del PDP predisposto dal consiglio di classe. Va specificato che sui PDP si registrano le firme di tutti, e il docente che si reputa non informato sulle condizioni dell'alunno, oltre al rischio reale di sembrare poco professionale o sostanzialmente poco attento agli alunni, si assume la responsabilità della propria dichiarazione.

Si raccomanda la massima osservanza della disposizione e comunicare alla scrivente eventuali dubbi su procedure e/ o problemi con le famiglie.

Ci si augura che queste indicazioni possano aiutare il vostro lavoro quotidiano.

Come sempre, grazie.

La Dirigente  
*Silvana Romeo*

*Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93*